



FM CARTIERE S.P.A.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Parte Generale

1. FM Cartiere S.p.A. “Venditore” vende la propria produzione nei termini e alle condizioni come di seguito indicato.

1.1 Nelle seguenti Condizioni Generali di Vendita il termine “Venditore” indica FM Cartiere S.p.A. e il termine “Acquirente” indica la persona fisica o giuridica con la quale il Venditore entra in una relazione commerciale.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a qualsiasi contratto concluso tra il Venditore e l’Acquirente (di seguito definito il “Contratto”) nonché a qualsiasi ordine successivo in caso di continuità dei rapporti commerciali. E’, pertanto, espressamente esclusa l’applicazione di eventuali termini e condizioni generali dell’Acquirente. Con l’emissione di un qualsiasi ordine di merce del Venditore, si ritiene che l’Acquirente abbia accettato le presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno anche qualora l’Acquirente abbia comunicato o comunicati propri termini e condizioni generali differenti o qualora questi siano materialmente presenti su documenti emessi dall’Acquirente inclusi, in particolare, i moduli d’ordine. Qualsiasi conferma o contro conferma da parte dell’Acquirente che includa termini e condizioni diversi si intende espressamente rifiutata e su di essa prevalgono le presenti Condizioni Generali di Vendita.

1.4 Oggetto del contratto: oggetto del contratto è la tipologia di merce ed i quantitativi della stessa indicati nel modulo di conferma d’ordine; in caso di merce che richieda particolari caratteristiche in funzione degli impieghi e/o delle trasformazioni da eseguirsi, è fatto obbligo all’Acquirente di farne esplicita e documentata richiesta;

2. Ordini

2.1 Le proposte d’ordine promosse dalla rete di vendita sono subordinate all’accettazione scritta del Venditore. Solo in questo caso le stesse diventano conferme d’ordine. L’Acquirente ha l’onere di verificare tutti i dati presenti nella conferma d’ordine e di segnalare immediatamente in forma scritta qualsiasi errore o anomalia. In caso di modifiche o variazioni le stesse devono essere specificatamente concordate in forma scritta e hanno valore ed efficacia solo per l’ordine a cui si riferiscono. Nel caso invece in cui le proposte d’ordine non siano accettate dal Venditore, non sorgerà per essa alcuna responsabilità contrattuale e nulla sarà dovuto come risarcimento o indennizzo.

2.2 Impossibilità ad eseguire la prestazione: in caso di impossibilità parziale ad eseguire la prestazione, la venditrice si libererà dalle proprie obbligazioni eseguendo la parte di prestazione possibile.

2.3 In nessun caso il Venditore accetta la cancellazione di ordini già confermati. In caso di cancellazione degli ordini già confermati, il Venditore ha il diritto di chiedere all’Acquirente il prezzo della merce ordinata nonché il risarcimento di ogni danno diretto e/o indiretto, senza eccezione alcuna, salvo diversa espressa pattuizione tra le parti.

3. Prezzo

3.1 Il prezzo dei prodotti e la relativa valuta sono indicati in ogni conferma d’ordine così come l’IVA applicabile in ogni paese e/o periodo di riferimento.



FM CARTIERE S.P.A.

3.2 Salvo diversamente pattuito fra le parti, i prezzi si intendono in relazione a merce franco destino. il prezzo comprende, gli imballaggi standard, i costi di carico e i costi di trasporto. Eventuali addebiti per servizi aggiuntivi saranno concordati di volta in volta dalle parti.

3.3 In caso di conflitto tra l'ordine dell'Acquirente e la conferma d'ordine del Venditore, prevarranno i termini e le condizioni contenuti nella conferma dell'ordine del Venditore.

3.4 In caso di consegna delle merci oltre il termine indicato in ciascuna conferma d'ordine per cause imputabili all'Acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Venditore, oltre al prezzo di acquisto, i costi di magazzino, per un importo pari a Euro 0,50 per T/giorno ovvero il medesimo importo convertito nella diversa valuta concordata per ogni giorno di deposito.

3.5 Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei prodotti qualora sussista un giustificato motivo, determinato anche da particolari situazioni di mercato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumento dei costi di energia, di trasporto e materie prime, etc.). In caso di mancato accordo sull'aumento, le parti avranno il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato, mediante dichiarazione resa per iscritto e inviata via e-mail al dipartimento commerciale e/o a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della modifica.

4. Ritiri

4.1 È fatta salva la facoltà per la venditrice di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. fermo restando impregiudicata per quest'ultima, l'azione di fatturazione integrale del prezzo come da conferma d'ordine, e, in ogni caso, quella per il risarcimento del danno e dei costi di magazzinaggio sostenuti qualora la merce ordinata e prodotta non venga ritirata.

5. Pagamento

5.1 I pagamenti devono essere effettuati, salvo diversamente stabilito fra le parti, alle condizioni stabilite nella conferma d'ordine. Il mancato o parziale pagamento autorizza la venditrice a sospendere le eventuali consegne in corso, fatto salvo il risarcimento del danno.

5.2 Le eventuali spese di riscossione saranno a carico dell'Acquirente. In caso di mancato pagamento, sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi nella misura dell'8% annuo a far data dalla costituzione in mora del debitore;

6. Situazione dell'acquirente

6.1 È fatto obbligo all'acquirente notificare il Venditore su ogni circostanza ad esso relativa (fallimento/procedura concorsuale, ecc..) che può compromettere il contratto sottoscritto. In particolare, se la situazione finanziaria dell'Acquirente è significativamente peggiorata o qualora una società di assicurazione del credito annulli o riduca il limite precedentemente concesso all'Acquirente, il Venditore avrà il diritto di richiedere, a prescindere da eventuali dilazioni precedentemente concesse o cambiali o assegni accettati, il pagamento totale o parziale del prezzo concordato ovvero il rilascio, da parte dell'Acquirente, di ulteriore garanzia di pagamento prima della consegna, che sia ragionevolmente accettabile a discrezione del Venditore.

6.2 Qualora l'Acquirente non ottemperi a tale richiesta entro il termine di 15 giorni, il Venditore avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.



7. Forza maggiore

7.1 Al verificarsi di un evento di forza maggiore, il Venditore avrà diritto di prorogare il termine di consegna per la durata di tale evento, comprensivo di un termine ragionevole per la ripresa delle operazioni, o di risolvere il Contratto, in parte o per intero, con conseguente esclusione espressa di eventuali rivendicazioni da parte dell'Acquirente (in particolare, richieste di risarcimento danni).

7.2 Qualsiasi evento la cui causa sia al di fuori del ragionevole controllo del Venditore è considerato un evento di forza maggiore, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) vertenze sindacali di qualsiasi tipo, difficoltà nel reperire mezzi di trasporto, chiusura delle frontiere, decreti delle autorità, embarghi all'esportazione o altre circostanze che incidano sulle operazioni del Venditore; o b) forze della natura, guerre, rivolte, sommosse, rivoluzioni, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, scioperi, incendi dolosi e non, calamità naturali, mancato ottenimento dei permessi ufficiali richiesti; o c) ritardi nelle consegne o mancate consegne da parte dei fornitori del Venditore, in particolare in conseguenza di crisi energetiche o di approvvigionamento di materie prime, o qualora l'approvvigionamento di materie prime in termini di prezzi e/o quantità non sia possibile a condizioni economicamente ragionevoli e tale situazione non fosse prevedibile per il Venditore al momento della conclusione del Contratto o, in ogni caso, per qualsiasi altra causa non imputabile al Venditore.

8. Garanzia e reclami

8.1 Ferme restando le seguenti disposizioni, il Venditore garantisce solo ed esclusivamente che la merce consegnata ai sensi del Contratto è conforme alle proprietà e alle caratteristiche espressamente concordate per iscritto o che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in virtù di disposizioni di legge vigenti al momento del passaggio del rischio in capo all'Acquirente. Il Venditore non assume alcuna garanzia in relazione a difetti causati da uso improprio della merce, usura, stoccaggio o altri atti od omissioni dell'Acquirente o di terzi; né concede alcuna garanzia in merito all'utilizzo o all'idoneità della merce per qualsiasi scopo o utilizzo specifico, se non concordato espressamente per iscritto tra le parti.

8.2 Le parti concordano espressamente che il Venditore garantisce esclusivamente le proprietà, le caratteristiche e le specifiche della merce consegnata che siano state concordate per iscritto al momento della sottoscrizione del Contratto (e non in qualsiasi corrispondenza informale precedente o successiva), fatti salvi eventuali diversi successivi accordi scritti tra le parti.

8.3 L'Acquirente è tenuto a ispezionare la merce consegnata immediatamente al momento della consegna, e, in ogni caso, prima della eventuale lavorazione della merce, al fine di verificare la presenza di eventuali difetti. A seguito della notifica di eventuali difetti, l'Acquirente potrà utilizzare la merce difettosa solo previa approvazione scritta del Venditore. Per i reclami relativi a difetti, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) in caso di differenze nel quantitativo di merce consegnata eccedenti le percentuali stabilite dal Venditore (vale a dire qualora la quantità consegnata sia superiore o inferiore di più della soglia percentuale fissata dal Venditore rispetto alla quantità concordata nel Contratto), l'Acquirente è tenuto a notificare immediatamente al Venditore tali difetti, e in ogni caso entro e non oltre sette (7) giorni dal ricevimento dei documenti che evidenziano il peso o la quantità di merce consegnata e/o dalla consegna della merce; b) in caso di difetti nella qualità della merce accertabili mediante ispezione visiva della merce o degli imballaggi o tramite prelievi a campione, l'Acquirente è tenuto a notificarli immediatamente al momento della consegna della merce, annotandoli nella bolla di consegna e, in ogni caso, entro (e non oltre) due (2) giorni dalla consegna; c) in caso di difetti nella qualità non accertabili tramite ispezione visiva o prelievi a campione,



FM CARTIERE S.P.A.

l'Acquirente è tenuto a darne notifica al Venditore entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro tre (3) mesi dalla consegna. Le notifiche di difetti/reclami pervenute oltre detto termine non possono essere accettate.

8.4 In caso di notifica di un difetto, l'Acquirente è tenuto a identificare chiaramente il/i relativo/i prodotto/i e a fornire i dettagli di ciascun difetto riscontrato, fornendo al Venditore qualsiasi documento a supporto di tale reclamo. Tali notifiche dovranno essere effettuate per iscritto e indirizzate esclusivamente al Venditore e/o al suo dipartimento commerciale. Qualora tale notifica non sia effettuata in conformità alle suddette disposizioni, il Venditore non avrà alcun obbligo di garanzia nei confronti dell'Acquirente, né quest'ultimo avrà diritto ad alcun risarcimento danni e/o pretesa.

8.5 Fintantoché le circostanze relative a una eventuale contestazione sulle merci non siano accertate, l'Acquirente è tenuto a conservare le merci in maniera appropriata e, nell'interesse di entrambi i contraenti, a mantenere apposita assicurazione al fine di garantirne il valore di acquisto.

8.6 Qualsiasi difetto della merce deve essere sanato, a discrezione del Venditore, mediante modifica o sostituzione del/i prodotto/i. Resta inteso che tali modifiche o sostituzioni non saranno effettuate dal Venditore a titolo gratuito. Nel caso in cui la modifica o la sostituzione risultino impossibili o comportino spese irragionevolmente elevate in capo al Venditore, l'Acquirente avrà esclusivamente diritto ad una riduzione del prezzo originariamente pagato per la merce affetta da difetti. Sono escluse, nella misura consentita dalla legge, eventuali ulteriori reclami, quali, a titolo esemplificativo, richieste di risoluzione del Contratto, richieste di risarcimento danni, di compensazione di lucro cessante e di prestazioni sostitutive e/o aggiuntive. È esclusa qualsiasi presunzione legale in base alla quale le merci sono considerate difettose al momento della consegna qualora un difetto sia riscontrato entro i primi tre (3) mesi dalla consegna stessa.

8.7 L'adempimento del Venditore ai suoi obblighi di garanzia è in ogni caso soggetto all'adempimento, da parte dell'Acquirente, di tutte le sue obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, in particolare quelle relative al pagamento degli importi secondo le modalità concordate.

8.8 Non potranno essere presi in considerazione reclami riguardanti la qualità della merce, ove si tratti di merce di scelta inferiore venduta come tale.

8.9 Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione e/o dell'impegno assunto;

9. Responsabilità

9.1 Sono espressamente escluse, nella misura in cui ciò sia legalmente ammissibile, eventuali pretese e/o richieste avanzate nei confronti del Venditore che non siano esplicitamente consentite ai sensi del Contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

9.2 Eventuali richieste di risarcimento danni da parte dell'Acquirente si prescrivono nel termine di tre (3) mesi dal momento in cui l'Acquirente viene a conoscenza del danno. Qualora tale termine di prescrizione non risulti valido ai sensi delle leggi applicabili, lo stesso si considerato esteso al termine di prescrizione minimo consentito ai sensi delle leggi applicabili.

9.3 È esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per colpa lieve, salvo i casi di lesioni personali imputabili a responsabilità dello stesso e salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge.



FM CARTIERE S.P.A.

9.4 L'importo delle eventuali richieste di risarcimento danni che risultino giustificate nel merito ai sensi di disposizioni inderogabili di legge e/o del Contratto e delle presenti Condizioni Generali di Vendita non potrà in ogni caso eccedere il prezzo di acquisto della relativa merce consegnata, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. È esclusa qualsiasi responsabilità per mancato guadagno, danni indiretti o consequenziali causati da un difetto della merce, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità per danni imprevedibili, nella misura consentita dalle leggi applicabili al Contratto.

10. Responsabilità da prodotto

10.1 L'Acquirente sarà tenuto ad utilizzare i prodotti fabbricati, importati o messi in commercio dal Venditore secondo le loro specifiche e ad assicurare che tali prodotti (anche in vista di un loro utilizzo come materie prime o componenti) siano messi a disposizione solo ed esclusivamente di soggetti che siano in grado di conoscere i rischi e i pericoli connessi all'utilizzo degli stessi prodotti in conformità alle loro specifiche e/o siano messi in commercio solo ed esclusivamente da tali soggetti.

10.2 Eventuali proprietà specifiche e particolari dei prodotti del Venditore sono da considerarsi concordate solo se esplicitamente confermate per iscritto dal Venditore stesso. Il Venditore non sarà responsabile di alcun danno dovuto a difetti di fabbrica relativi a prodotti di cui la merce consegnata dal Venditore costituisca un componente o una materia prima e/o causato da istruzioni per l'uso impartite dal produttore stesso di tali prodotti finali.

10.3 Qualora l'Acquirente utilizzi la merce consegnata dal Venditore come materia prima o componente dei propri prodotti, l'Acquirente sarà tenuto, al momento della messa in commercio di tali prodotti, ad estendere anche alla merce consegnata dal Venditore le informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori ai sensi della normativa in materia di responsabilità civile da prodotto difettoso.

10.4 L'Acquirente, anche dopo l'avvenuta messa in commercio, è tenuto a monitorare i prodotti da lui commercializzati in relazione a eventuali proprietà particolari degli stessi e/o potenziali rischi connessi al loro utilizzo, nonché a prestare attenzione agli sviluppi scientifici e tecnici relativi a tali prodotti e a informare immediatamente il Venditore di eventuali difetti riscontrati della merce consegnata dal Venditore.

10.5 L'Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore da qualsiasi responsabilità, perdite, danni, costi e spese sostenute dal Venditore a causa del mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle disposizioni di cui sopra.

10.6 Qualora l'Acquirente o il Venditore provvedano a indennizzare un terzo a causa di un prodotto difettoso, ai sensi di disposizioni inderogabili di legge in materia di responsabilità civile da prodotto difettoso, l'onere di provare che il difetto del prodotto finale sia stato causato interamente o parzialmente da un difetto della merce consegnata dal Venditore grava sempre sull'Acquirente. Sono inoltre sempre escluse le richieste di risarcimento avanzate dall'Acquirente nei confronti del Venditore, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave del Venditore.

11. Foro

11.1 Per qualsiasi controversia in tema di interpretazione/esecuzione del contratto, i rapporti tra venditore e acquirente saranno di esclusiva competenza del Foro di Varese, rinunciando espressamente l'acquirente alla competenza di altri Fori, anche a titolo di connessione.



FM CARTIERE S.P.A.

11.2 Si esclude espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci